

Delibere di C.C. n. 65 del  
27/10/2017

COMUNE DI TRANI  
n. 3585 del R.P.

CITTA' DI TRANI



La presente che è presente atto è stato regolarmente  
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune  
il 28-12-17 al 27-01-18  
e in caso contrario non sono pervenute opposizioni

Il Sindaco

Il Segretario Generale

## COMUNE DI TRANI

### Regolamento per l'accesso, l'uso e la gestione delle aree di sgambatura per i cani cani

#### Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambatura per cani" presenti sul territorio Comunale al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani.

#### Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura. In caso di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 689/1981.

#### Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

#### Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani ed ai fruitori delle medesime.

## **Art. 5 Oneri e obblighi del Comune**

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia dell'area di sgambatura

## **Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori ed ai loro cani.
2. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina. E' vietato altresì, l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose, salvo che non sia loro riservata una determinata area. E' vietato l'accesso ai cani che già abbiano morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.
3. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03/03/2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
5. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori ed ai loro cani nel numero massimo di 10.
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
8. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
9. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
11. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
12. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini;
13. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di

evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;

14. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

15. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane;

16. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

17. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

18) In tutta l'area è vietato introdurre qualsiasi tipo di veicolo nonché biciclette per bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari.

#### **Art. 7 Apertura dell'area**

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte. In deroga a quanto previsto il Comune può decidere l'apertura/chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali. L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti di Polizia Municipale, dalle altre forze di polizia e delle guardie zoofile. Il personale del servizio veterinario della competente ASL potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

#### **Art. 9 Responsabilità**

I proprietari/conduuttori dei cani introdotti nell'area di sgambatura sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e/o cose provocati dall'animale stesso.

#### **Art.10 . Accordi per la gestione delle aree**

L'amministrazione Comunale si rende disponibile a dare vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree. Il rapporto tra

Amministrazione Comunale ed Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita Convenzione.

**Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.